



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 3 luglio 2021

## **IRAP 2020: Acconti non dovuti e riflessi sulla dichiarazione 2021**

*Il primo acconto non versato deve invece essere considerato al fine della determinazione del saldo IRAP 2020 quale "acconto figurativo".*

Il quadro relativo all'IRAP non poteva non essere modificato stante la non debenza del primo acconto IRAP relativo alla situazione 2020.

Nel quadro IR, al fine di determinare l'imposta a saldo, è stata infatti inserita la colonna 2 al rigo IR25 "Acconti versati – Art. 24 – D.L. n.34/20", nel quale indicare l'ammontare del primo acconto figurativo non versato.

La colonna 3 accoglie quindi sia il secondo acconto effettivamente versato, sia l'acconto figurativo non versato relativo al primo acconto. Come previsto dalla norma, quindi, il saldo IRAP 2020 di cui ai rigi IR26 (se a debito) o IR27 (se a credito), considera anche l'importo dell'acconto figurativo.

L'Irap che dev'essere imputata a bilancio alla voce 20 del conto economico, infatti, deve tenere in considerazione l'importo non versato.

Sulla base di tale premessa, la rilevazione della minor Irap a bilancio riflette i suoi effetti anche nel modello Redditi per tutti i soggetti in contabilità ordinaria che compilano il quadro RF. In particolare, nelle variazioni in aumento al rigo RF16, rigo che che accoglie le imposte indeducibili tra cui l'IRAP dell'esercizio, dovrà essere indicato l'importo dell'IRAP imputato a bilancio.

Diverso ragionamento invece dev'essere fatto al fine del calcolo delle deduzioni IRAP di cui ai codici variazioni 12 e 33 del rigo RF55 – Altre variazioni in diminuzione.

Con il codice 12 occorre infatti indicare la deduzione pari al 10 per cento dell'IRAP deducibile dal reddito d'impresa (ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 185 del 2008) che rileva per la sola parte **versata** sia a titolo di saldo che di acconto.

Analoga considerazione anche in merito al codice 33, nel quale è possibile indicare l'importo dell'IRAP relativo alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, deducibile dal reddito d'impresa, **versato**, sia a titolo di saldo che di acconto.

Per entrambe le deduzioni vige il **principio di cassa**; pertanto gli acconti figurativi non potranno essere considerati nel calcolo delle deduzioni IRAP.

